

N. R.G. 197/25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	- Presidente
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore
dott. Luca Verzeni	- Giudice

nel procedimento n. **197/2025** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

assistita, rappresentata e difesa dall'avv.

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 26.05.2025 da

per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;



rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare risulta avere debiti di importo pari ad euro , a fronte di un attivo insufficiente a garantire la loro estinzione nell'anno corrente;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

considerato che risulta proprietaria di beni immobili, costituiti nello specifico dai

- Quota di 1/1 dell'immobile sito in Stezzano (BG), via Piave n. 18, già sottoposto ad esecuzione immobiliare e aggiudicato in quella sede in data 12.04.2025 per il valore di euro (euro al netto delle spese di procedura);
- Quota di 1/56 degli immobili siti in Cazzago San Martino (BS) in via Carebbio n. 45, il cui valore è stato stimato per euro (e in relazione al quale il gestore della crisi si è riservato l'abbandono in corso di liquidazione laddove la vendita risultasse infruttuosa

considerato che non risulta titolare di beni mobili registrati;

considerato, ancora, che la : svolge attività di contabile per la società dalla quale percepisce l'introito medio mensile di euro , pari ad una retribuzione netta mensile di euro (come risulta dall'allegata relazione dell'O.C.C.);

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il proprio sostentamento, appare adeguata, essendo quantificate le medesime nell'importo di euro (dei quali destinati a pagamento del canone di affitto dell'immobile ove risiede);

rilevato in ogni caso che la debitrice ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro oltre all'eventuale eccedenza, nonché l'importo della 13° e 14° mensilità nel periodo di durata della liquidazione; ritenuto che la debitrice debba mettere a disposizione dei creditori un importo non inferiore al quinto del proprio stipendio, e che pertanto detto importo vada quantificato in euro e comunque nell'intera



eccedenza della propria retribuzione rispetto all'importo necessario per le spese familiari di euro come sopra indicato;

ritenuto che nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;

ritenuto infine che la debitrice ha messo a disposizione dei creditori anche il ricavato della vendita forzata dell'immobile di Stezzano e quello che deriverà, salvo rinuncia alla liquidazione, dalla vendita delle quote degli immobili siti in Cazzago San Martino:

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Filippo Sodo, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Filippo Sodo, con studio in Bergamo, via Gianmaria Scotti n. 1;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo



PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito mensile del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro _____ con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 02.07.2025.

Il Giudice estensore
dott. Luca Fuzio

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta



